

COMUNE DI PEIO

L'organo di revisione

Verbale n. 10 del 05 ottobre 2017



OGGETTO: Parere del revisore dei conti sulla proposta di deliberazione di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Peio al 31 dicembre 2016 ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016 nr. 19 e art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175.

La sottoscritta Rag. Fausta Canestrini, Revisore Unico, nominato con delibera consiliare nr. 10 del 01 febbraio 2017:

ANALIZZATA la bozza di delibera e relative schede allegate, relativa alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Peio al 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 co 10, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, relative a:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3 T.U.S.P);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7 T.U.S.P);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Peio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, riassunto nella tabella sotto riportata;

VERIFICATO che, in base alla ricognizione di cui sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune, per le motivazioni sotto specificate;

Ai fini della ricognizione straordinaria richiesta, Il sottoscritto Revisore ha effettuato le verifiche allo scopo di esprimere un motivato giudizio ai sensi dell'art. 239 co. 1 lettera b n. 3.

Si elencano di seguito le partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Peio, con indicato il risultato dell'analisi effettuata dall'Ente:

	Denominazione	Data costituzione	Quota % di partecipazione	Tipo partecipazione	Attività svolta	Sussistenza condizioni per razionalizzazione art. 18 co 3bis 1 LP 1/2005	AZIONI DA INTRAPRENDERE
1	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.	1996	0,51	Diretta	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali	NO	NESSUNA
2	ALTO NOCE S.R.L.	2012	33,333	Diretta	Produzione di energia elettrica (da fonti rinnovabili)	Art. 18 co 3bis 1 lett b. (art. 20 dlvo 175-2016, co. 2, lett. b)	NESSUNA
3	AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PEIO E RABBI SOC. CONSORTIL E PER AZIONI	2003	5,109	Diretta	Promozione turistica	NO	NESSUNA
4	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	2006	0,0188	Diretta	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e	NO	NESSUNA

					gestione delle entrate		
5	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	1983	0,0167	Diretta	Produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico	NO	NESSUNA
6	PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	2000	0,232	Diretta	Produzione di energia elettrica	NO	NESSUNA
7	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	2008	0,00243	Diretta	Gestione del servizio di trasporto pubblico	NO	NESSUNA
8	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	2002	0,02082	Diretta	Gestione, manutenzione ed ampliamento del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico	NO	NESSUNA
9	PEJO FUNIVIE S.P.A.	1967	18,21	Diretta	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane	NO	NESSUNA
10	VERMIGLIANA S.P.A.	1996	15,00	Diretta	Produzione di energia elettrica (da fonti rinnovabili)	Art. 18 co 3bis 1 lett b. (art. 20 dlvo 175-2016, co. 2, lett. B) Art. 18 co 3bis 1 lett f. (art. 20 dlvo 175-2016, co. 2, lett. f)	Attivarsi con i vertici della società per ridurre i costi di funzionamento legati ai compensi degli amministratori e organi di controllo

11	PEJO TERME NATURA S.R.L.	2007	100,00	Diretta	Gestione complesso termale del Comune di Peio	NO	NESSUNA
12	CENTRO SERVIZI CONDIVISI A.R.L.	2013	0,0031	Indiretta	Prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate, società del sistema pubblico provinciale	Art. 18, co. 3 bis 1, lett. b) Art. 18, co. 3 bis 1, lett. d) e art. 24, co. 4, l.p. n. 27/2010	NESSUNA
13	PEJO FUNIVIE S.P.A.	1967	0,0375	Indiretta	Gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane	NO	NESSUNA
14	AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PEIO E RABBI SOC.CONSORTIL E PER AZIONI	2003	0,87	Indiretta	Promozione turistica	NO	NESSUNA

A) Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- 1) CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC.COOP;
- 3) AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI, SOC.CONSORTILE PER AZIONI;
- 4) TARENTINO RISCOSSIONI SPA;
- 5) INFORMATICA TARENTINA SPA;
- 6) PRIMIERO ENERGIA S.P.A.;
- 7) TARENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA;
- 8) TARENTINO TRASPORTI SPA;
- 9) PEJO FUNIVIE SPA;
- 10) PEJO TERME NATURA S.R.L.

L'Ente motiva il mantenimento delle partecipazioni suddette in ragione delle seguenti considerazioni:

- Svolgono attività ammesse dalla normativa;
- Assenza dei presupposti previsti dall'art. 18 comma 3 bis1, L.P. 1/2005,
- Efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

B) Vista la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 18 co. 3bis 1, l'Ente propone il mantenimento della partecipazione per i motivi di seguito specificati:

2) **ALTO NOCE S.R.L.** La società svolge una funzione prevista dalla norma ed è produttiva di utili. Per la mancata presenza di dipendenti la società si avvale di incarichi esterni ritenuti più economici rispetto all'assunzione di personale dipendente, inoltre si avvale del lavoro svolto direttamente dagli amministratori i quali non percepiscono alcuna indennità. La presenza di un Cda in luogo di un amministratore unico è ritenuta indispensabile per garantire la pluralità dei soci.

10) **VERMIGLIANA SPA** La società svolge una funzione prevista dalla norma ed è produttiva di utili. Per la mancata presenza di dipendenti la società si avvale di incarichi esterni ritenuti più economici rispetto all'assunzione di personale dipendente, inoltre si avvale del lavoro svolto direttamente dagli amministratori. Per la necessità di contenimento dei costi di funzionamento l'Ente intende attivarsi per una verifica dei compensi corrisposti agli amministratori e all'organo di controllo.

12) **CENTRO SERVIZI CONDIVISI Società consortile a responsabilità lim.** (partecipazione indiretta): svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico provinciale ai sensi dell'art. 7 comma 3 bis della legge provinciale nr. 27/2010. La partecipazione è prevista dalla legge per cui, ai sensi dell'art. 24 co 1 LP 27/2010, è rispettato il disposto dell'art. 4 co. 1 e 2 Dlgs 175/2016.

La criticità emersa in riferimento all'inferiorità numerica dei dipendenti rispetto agli amministratori non è ritenuta elemento sintomatico di necessità di riorganizzazione, inoltre la criticità relativa al valore del fatturato medio inferiore al limite dei 250.000,00 è destinata ad essere superata in quanto la società, nonostante sia stata costituita nel 2013, è diventata pienamente operativa nel 2016, quindi il fatturato medio rilevato nel periodo 2013-2015 risulta non significativo;

C) In riferimento:

- alla partecipazione posseduta nella NES srl in liquidazione, si precisa che la società ha cessato l'attività in data 18.04.2017 e conseguentemente è stata cancellata dal Registro imprese il 29.05.2017;
- alla società SVILUPPO ECONOMICO PEJO s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Peio, si evidenzia che è stata messa in liquidazione antecedentemente al 31.12.2016 ed attualmente sono in corso le procedure previste per addivenire alla cessazione definitiva.

RILEVATO

- che tra i pareri obbligatori previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, ai fini della ricognizione straordinaria delle partecipate, il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- che il parere dell'Organo di Revisione sull'oggetto della proposta della delibera attribuita come competenze al Consiglio Comunale, da una prima interpretazione della norma, deve essere rilasciato solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi;

ATTESTA

- che dall'esame della proposta di delibera si rileva che l'Ente intende mantenere le partecipazioni in essere;
- che, pur non ritenendo sussistano le fattispecie che richiedono il rilascio del parere del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs 267/2000, in assenza di chiarimenti o precise indicazioni in merito,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni di cui al punto A) e al punto B)

INVITA L'ENTE

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente l'andamento generale di gestione nelle società in cui l'Ente ha una partecipazione rilevante al fine di evitare futuri onerosi interventi a carico del Comune;
- a porre in essere le azioni indicate nella scheda relativa alla società Vermigliana spa.

Cles, 5 ottobre 2017



IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Fausta Canestrini

Fausta Canestrini

Fausta Canestrini Rag. Commercialista- Revisore Contabile
Via Tiberio Claudio, 18 - 38023 Cles (Trento) - Cod. Fiscale: CNSFST65R43C794M - P.Iva 01331190221